

Martedì 24 Giugno 2025

[Servizi camerali \[1\]](#)

Disposto il differimento dei termini di versamento 2025, ma non per tutti i soggetti iscritti al registro delle imprese o al R.E.A..

L'art. 13 comma 1 del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 "Disposizioni urgenti in materia fiscale" ([G.U. n. 138 del 17/06/2025 entrata in vigore il 18/06/2025](#) [2]) ha disposto il differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e IVA che scadono entro il **30 giugno 2025** (cui è collegata anche la scadenza del diritto annuale per le imprese ed i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A. al 01/01/2025) per i soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (di cui all'art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96);
- dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell' Economia e Finanze (pari ad euro 5.164.569).

i cui versamenti possono essere effettuati:

- entro il **21 luglio 2025** senza maggiorazione;
- dal **22 luglio al 20 agosto 2025**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) anche a coloro che:

- a) presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
- b) esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all'art. 27,comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98 convertito con modifiche in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità);
- c) esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190;
- d) partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 s.s. del TUIR (cfr. risposta ad interpello AdE del 2/08/2019 n. 330 e risoluzione AdE n. 64 del 28.06.2019), così come i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, o che pur soggetti ISA superano il limite di ricavi e compensi (pari ad euro 5.164.569).

Per questi soggetti restano invariati il termine ordinario di versamento del **30 giugno 2025** ed il termine c.d. "prorogato" del **30 luglio 2025** con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%.

Informazioni:

Camera di commercio di Brindisi - Taranto Ufficio delle Entrate

Sede legale: Viale Virgilio n. 152 – 74121 Taranto
Sede di Brindisi: Via Bastioni Carlo V, 4/6 - 72100 Brindisi
Tel. ufficio 099 7783150-7783129 oppure 0831 228243
email: dirittoannuale@brta.camcom.it [3]

Ultima modifica: Martedì 24 Giugno 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

ARGOMENTI

Source URL: <https://br.camcom.it/notizie/disposto-differimento-dei-termini-versamento-2025-ma-non-tutti-soggetti-iscritti-al-registro>

Collegamenti

- [1] https://br.camcom.it/notizie/%3Ffield_notizia_categoria_tid%3D201
- [2] http://www.camcomtaranto.com/Doc_Pdf/Tributi/2025/D.L.17-06-2025_N.84_art.13-Differimento_2025_termini_versamento_dichiarazioni_fiscali.pdf
- [3] <mailto:dirittoannuale@brta.camcom.it>